

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1010 del 14/04/2016
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ROSSI OLEODINAMICA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE, VIA DEL LAVORO, 9 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE VIA DEL LAVORO,9
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1028 del 13/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RIMINI
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici APRILE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RIMINI, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ROSSI OLEODINAMICA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE, VIA DEL LAVORO, 9 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE VIA DEL LAVORO,9

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di RICCIONE in data 25/03/2015 - assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n. 12700 del 16/04/2015 (pratica ARPAE n. 9517), dalla Ditta **ROSSI OLEODINAMICA SRL** (C.F./P.IVA01727980409), avente sede legale in RICCIONE – VIA DEL LAVORO, 9 e impianto in RICCIONE – VIA DEL LAVORO, 9, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di OFFICINA MECCANICA DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA DI CARROZZERIE DI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI E RELATIVI ACCESSORI;

CONSIDERATO che in data 11/06/2015 e in data 15/09/2015 si sono svolte le Conferenze dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 art. 269 del D.Lgs. 152/06 e DPR n. 59/2013;

VISTE le integrazioni pervenute in data 24/07/2015 e in data 10/11/2015;

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale ARPAE di Rimini in data 04/03/2016 PGNR/2016/0001511;

RICHIAMATI i verbali delle Conferenze dei Servizi dell'11/06/2015 e del 15/09/2015 nei quali è riportato anche il parere favorevole dell'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica;

Dato atto che il Comune di RICCIONE in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole per le emissioni in atmosfera in data 14/09/2015 Prot. 38330 acquisito in data 14/09/2015 Prot.30288;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta ROSSI OLEODINAMICA SRL, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **ROSSI OLEODINAMICA SRL** avente sede legale in RICCIONE – VIA

DEL LAVORO, 9 (C.F./P.IVA01727980409), per l'esercizio dell'attività di OFFICINA MECCANICA DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA DI CARROZZERIE DI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI E RELATIVI ACCESSORI nell'impianto sito in Comune di RICCIONE – VIA DEL LAVORO, 9 fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. Di dare atto che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. Di dare atto che in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente

provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di RICCIONE per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. Di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. Di stabilire che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
11. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
12. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- La ditta esegue attività di officina meccanica di trasformazione e costruzione e rivestimento con vernici a solventi di telai e carrozzerie di motoveicoli, autoveicoli e attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- L'attività si svolge in 2 stabilimenti vicini: rispettivamente in via del Lavoro 5 e via del Lavoro 9.
- Nel primo si svolge l'attività di carpenteria e di saldatura. Vi sono 4 postazioni di saldatura due delle quali convogliate al punto di emissione E11 e le altre 2 rispettivamente al punto di emissione E10 ed E12.
- Nel secondo si eseguono piccole riparazioni meccaniche e di montaggio, oltre alla verniciatura a spruzzo in cabina aperta (E1) ed in cabina chiusa (E2). All'interno della cabina chiusa vengono svolte anche le operazioni di miscelazione prodotti vernicianti e di lavaggio pistole. Inoltre vengono eseguite le operazioni di collaudo dei veicoli in 4 postazioni collegate ai punti di emissione E5, E6, E7, E8, E9 per l'aspirazione dei gas di scarico dei motori;
- L'attività è soggetta ai limiti e le prescrizioni di cui all'art.275 rientrando fra le attività di cui al punto 2 della parte III allegato 3 della parte V del D.Lgs.152/06 (Attività di rivestimento), e dichiarando un consumo di solventi > 0,5 t/anno. La ditta ha scelto di rispettare il valore limite per le emissioni convogliate ed il valore limite per le emissioni diffuse;
- Il consumo massimo teorico di solventi indicato dalla ditta risulta di 1,12 t/anno;
- Sono presenti due impianti termici, di cui uno collegato al punto di emissione E2 e l'altro collegato al punto di emissione E4 entrambi alimentati a gas metano di potenzialità rispettivamente 232 kW e 330 kW, adibiti il primo al riscaldamento dell'aria della cabina aperta di verniciatura durante la fase di essiccazione ed il secondo al riscaldamento della cabina chiusa di verniciatura sempre durante la fase di essiccazione. Essendo la somma delle potenzialità inferiore a 3 MW non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 art.272 comma 1 (attività in deroga- allegato IV parte I lettera dd). Sono altresì soggetti al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06

PRESCRIZIONI:

Stabilimento via del lavoro 5

E10 – SALDATURA

-Portata: ca. 3000 Nm³/h.

-Durata: 2 h/g.

-Altezza: 4 m.

-Sezione: 0,12 m².

-Temperatura: ambiente

-Impianto di abbattimento: Filtro a tasche in fibra sintetica (8 tasche per una superficie complessiva di 4,88 m²)

E11 – SALDATURA

- Portata: ca. 3000 Nm³/h.
- Durata: 2 h/g.
- Altezza: 4 m.
- Sezione: 0,12 m².
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Filtro a tasche in fibra sintetica (8 tasche per una superficie complessiva di 4,88 m²)

E12 – SALDATURA

- Portata: ca. 3000 Nm³/h.
- Durata: 2 h/g.
- Altezza: 4 m.
- Sezione: 0,12 m².
- Temperatura: ambiente
- Impianto di abbattimento: Filtro a tasche in fibra sintetica (8 tasche per una superficie complessiva di 4,88 m²)

Per le emissioni E10, E11, E12 gli inquinanti emessi sono: materiale particolato, ossidi di azoto, monossido di carbonio e per tutte e 3 valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti previsti al punto 4.13.20 del CRIAER per un consumo di filo di saldatura superiore a 40 kg/mese:

Inquinanti	Valore limite di emissione
materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. Le operazioni di pulizia e di sostituzione dei filtri dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, secondo le frequenze consigliate dalla casa costruttrice.

Stabilimento via del lavoro 9

E1 – VERNICIATURA a spruzzo ed ESSICCAZIONE

- Portata: ca. 24000 Nm³/h.
- Durata: 2 h/g.
- Altezza: 6 m.
- Sezione: 0,28 m².
- Temperatura: ca. 70°C

-Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli costituito da 1 pannello in tessuto bicomponente di poliestere, 1 pannello in fibra di poliestere, 1 pannello in fibra di vetro; la superficie filtrante totale è pari a 60 m².

E3 – VERNICIATURA a spruzzo ed ESSICCAZIONE

-Portata: ca. 24000 Nm³/h.

-Durata: 2 h/g.

-Altezza: 6 m.

-Sezione: 0,28 m².

-Temperatura: CA. 70°C

-Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli costituito da 1 pannello in tessuto bicomponente di poliestere, 1 pannello in fibra di poliestere, 1 pannello in fibra di vetro; la superficie filtrante totale è pari a 60 m².

Per le emissioni E1, E3 gli inquinanti emessi sono: materiale particellare in fase di verniciatura e composti organici volatili (COV) in fase di essiccazione e valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti previsti al punto 4.13.46 del CRIAER modificati in base a quanto previsto dalla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. all. 3A paragrafo C punto 4 lett. B e dal Dlgs. 152/06 parte V All. 3 Parte III tabella 1 casella 6.1 per attività di rivestimenti di autoveicoli aventi soglie di consumo solventi superiori a 0.5 t/anno.

Inquinanti	Valore limite di emissione
materiale particellare	3mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei quali dovranno essere conservati in azienda a disposizione degli organi di controllo competenti per almeno 5 anni. Le operazioni di pulizia e di sostituzione dei filtri dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, secondo le frequenze consigliate dalla casa costruttrice. In alternativa, il controllo del parametro materiale particellare può essere sostituito, dopo installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri l'esito delle quali sarà annotato sul suddetto registro.

E5 – COLLAUDO VEICOLI

-Portata: ca. 500 Nm³/h.

-Durata: 2 volte/mese

-Altezza: 4 m.

-Sezione: 0,12 m².

-Temperatura: ambiente

-Impianto di abbattimento: non presente

E6 – COLLAUDO VEICOLI

-Portata: ca. 500 Nm³/h.

-Durata: 2 volte/mese
-Altezza: 4 m.
-Sezione: 0,12 m².
-Temperatura: ambiente
-Impianto di abbattimento: non presente

E7 – COLLAUDO VEICOLI

-Portata: ca. 500 Nm³/h.
-Durata: 2 volte/mese
-Altezza: 4 m.
-Sezione: 0,12 m².
-Temperatura: ambiente
-Impianto di abbattimento: non presente

E8 – COLLAUDO VEICOLI

-Portata: ca. 500 Nm³/h.
-Durata: 2 volte/mese
-Altezza: 4 m.
-Sezione: 0,12 m².
-Temperatura: ambiente
-Impianto di abbattimento: non presente

E9 – COLLAUDO VEICOLI

-Portata: ca. 500 Nm³/h.
-Durata: 2 volte/mese
-Altezza: 4 m.
-Sezione: 0,12 m².
-Temperatura: ambiente
-Impianto di abbattimento: non presente

Essendo l'attività di prova motori, accessoria all'attività principale, la ditta è esonerata dagli autocontrolli annuali sulle emissioni E5, E6, E7, E8, E9 come da indicazioni CRIAER Reg.7200.

Prescrizioni generali

- Ai sensi dell'art.275 del D.Lgs.152/06, la ditta è tenuta alla redazione annuale del Piano di gestione dei solventi redatto sulla modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con delibera 1497/2011;
- La ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione diffusa di solventi previsto alla casella 6.1 della Tab.1 Allegato III alla Parte V del D.Lgs.152/06 (25% in massa di input di solvente) desumibile dal Piano di gestione dei solventi.
- Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso o preferibilmente prodotti a base acquosa con contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente (acqua più COV);

- Non sono ammessi impianti di filtrazione delle operazioni di saldatura con re immissione dell'aria trattata nell'ambiente di lavoro;

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968:1992 - UNI 9969:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) UNI EN 14789:2006 - UNI EN 14626:2012 - UNI EN 15058:2006
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C<20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C>20 mg/m ³)	UNI EN 13526

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto

durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

c) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

e) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

f) Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).


h) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In

manca di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

j) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

k) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.